



1 agosto 2018  
*[Signature]*

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3 E DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLO SCHEMA DI  
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE**

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE REO-  
VITTIMA IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 82, 83  
E 85, LETTERA F), DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103”**

**Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata  
1 Agosto 2018**

Si apprezzano gli obiettivi ed i contenuti del provvedimento in oggetto che, dando attuazione alla disciplina europea, norma uno strumento innovativo di reintegrazione della vittima e del reo introducendo un modello di intervento sui conflitti che si avvale di metodi comunicativi e dialogici volti a promuovere l'incontro tra autore e vittima, la responsabilizzazione del reo, la riparazione – se possibile – delle conseguenze del fatto delittuoso, dando la possibilità di progettare un agire responsabile per il futuro.

Si sottolinea che la competenza in tema di giustizia riparativa è in capo allo Stato, trattandosi di un istituto direttamente connesso al procedimento penale e ai percorsi di esecuzione della pena e di recupero sociale che rientrano nelle competenze del Ministero della Giustizia. Certamente va ricordato in un'ottica di integrazione di servizi a livello locale anche per la parte delle competenze previste sulle politiche sociali in ordine all'assetto della L. 328/2000, fermo restando la titolarità dei servizi di giustizia riparativa. Infatti, anche se a Regioni e Comuni, ai sensi della citata legge 328, compete il reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali, non compete certo loro “automaticamente” l'istituzione di nuovi servizi (con figure professionali ad hoc), che invece dovrebbero essere posti in capo al Ministero della Giustizia.

Rileviamo il concreto rischio che non si tratti di un provvedimento a invarianza finanziaria (ex art.9) dal momento che vengono a determinarsi ulteriori oneri a carico della finanza regionale e locale. All'art.3 si dice infatti esplicitamente che il Ministro della Giustizia promuove la stipula di convenzioni con gli enti territoriali e con le regioni per l'istituzione a carico della finanza regionale o locale di servizi di giustizia riparativa nel territorio di ogni distretto di corte d'appello nonché di centri di ascolto per le vittime. A tale riguardo si rileva invece che, essendo di fatto individuati nuovi servizi, a partire dai centri di ascolto, occorre prevedere una coerente copertura finanziaria dal momento che i costi non possono essere imputati a regioni ed enti locali con il rischio di depotenziare di fatto altri servizi già attivi sul territorio.

Inoltre, sempre con riferimento all'art. 3 dello schema di decreto in oggetto, si segnala che la previsione di stipula di convenzioni a livello territoriale che organizzano i servizi di

giustizia riparativa mina il principio di uniformità di trattamento dei cittadini sancito a livello costituzionale.

Si fa peraltro presente che, come anche contenuto nella relazione tecnica, nei Comuni vi sono esperienze di servizi già avviati in maniera pionieristica che vanno valorizzati, salvaguardati e potenziati nonché mediatori impegnati nelle attività

**Nelle scorse settimane abbiamo chiesto un confronto con il Ministero della Giustizia per verificare la possibilità di addivenire, con le opportune modifiche, ad una condivisione del testo, anche attraverso la definizione di un accordo a livello nazionale che detti l'impostazione delle singole convenzioni territoriali previste.**

**Purtroppo non c'è stata nessuna risposta da parte del Ministero della Giustizia. Ribadiamo pertanto l'invito al dialogo, almeno ad un confronto per migliorare il testo che, nella sua formulazione attuale, appare non condivisibile.**

